LINEE GUIDA SUGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI IN CARICO AI SERVIZI

ART. 1 SUSSIDI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Sono sussidi economici a carattere continuativo volti ad assicurare sufficienti condizioni di vita alle persone anziane ultrasessantacinquenni.

DESTINATARI: anziani ultrasessantacinquenni prioritariamente soli privi di rete famigliare e/o con famigliari conviventi che presentino disabilità certificate, residenti continuativamente da almeno sei mesi nel Comune dell'Unione di Comuni Valmarecchia presso cui viene presentata l'istanza e riconosciuta la condizione di fragilità e di bisogno.

REQUISITI OGGETTIVI:

- consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore ad € 4.000,00 esclusi i redditi del famigliare invalido.
- consistenza del patrimonio immobiliare del nucleo non superiore ai seguenti limiti espressi in termine di rendita catastale rivalutata:
 a) immobile ubicato nella provincia di Rimini € 165,26;
 b) immobile ubicato fuori provincia di Rimini € 289,20;

MODALITA' DI CALCOLO

Il sussidio mensile corrisponde alla differenza fra il reddito mensile realmente percepito dal nucleo del richiedente, sottratto dell'affitto, considerato fino ad un massimo di € 600,00 e l'importo riferito al numero dei componenti indicato dalla tabella denominata "Scala di equivalenza – Integrazione del Reddito".

In particolari casi, sulla base della valutazione complessiva dell'utente, l'Assistente Sociale può proporre un'"integrazione del reddito" in misura inferiore rispetto a quella derivante del calcolo standard. L'importo da erogare è determinato in maniera forfettaria.

L'Assistente Sociale può proporre un contributo aggiuntivo finalizzato a:

1. Al pagamento di documentate spese condominiali e utenze domestiche fino ad un massimo di € 100,00 mensili;
2. Una eventuale quota fino a €. 100,00 mensili per spese farmaceutiche di tipo continuativo della fascia a totale carico dell'utente (attuale fascia B e C).

ALTRE DISPOSIZIONI

- Alla formazione del reddito contribuiscono tutti i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare, considerati al netto delle ritenute fiscali, compreso l'assegno d'accompagno o indennità analoghe, esclusa l'invalidità civile del familiare.
- Per reddito mensile si intende l'importo della somma annua dai redditi percepiti al netto delle Ritenute fiscali, compresa la tredicesima, ripartito su 12 mensilità.

- Per gli anziani privi di reddito, assistiti o meno da una persona convivente anch'essa priva di reddito, il contributo non può superare l'importo determinato dal 50% del minimo Inps previsto per due persone (vedi scala di equivalenza – Integrazione al Reddito).

SCALA DI EQUIVALENZA – INTEGRAZIONE AL REDDITO		
Il trattamento minimo mensile INPS per l'anno 2022 è pari ad € 523,83		
L'integrazione al reddito nella scala di equivalenza è calcolato sulla base del trattamento minimo INPS rapportato a 13 mensilità e diviso per 12 (523,83x13:12)*		
Numero persone	**Scala di equivalenza (dpcm 159/2013)**	**Importo**
1	x 1,00	€ 567,48*
2	x 1,57	€ 890,94
3	x 2,04	€ 1.157,66
4	x 2,46	€ 1.396,00
5	x 2,85	€ 1.617,32
Per ogni ulteriore componente, maggiorazione di 0,35		

ART. 2 CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO

Rappresentano contributi economici continuativi ad integrazione delle spese sostenute per il pagamento della retta socio assistenziale a carico degli anziani e loro familiari.

DESTINATARI: anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, residenti continuativamente da almeno un anno nel Comune dell'Unione di Comuni Valmarecchia presso il quale viene presentata l'istanza di integrazione.

REQUISITI OGGETTIVI

- consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad € 10.000,00.
- consistenza del patrimonio immobiliare del nucleo non superiore ai seguenti limiti espressi in termine di rendita catastale rivalutata:
 1. immobile ubicato nella provincia di Rimini € 165,26;
 2. immobile ubicato fuori provincia di Rimini € 289,20;

 Al nucleo suddetto si applicano le deroghe alla limitazione dei requisiti catastali in presenza di conviventi anziani o minori o portatori di handicap al momento della richiesta e di situazioni accertate dall' Assistente Sociale competente previo relazione;
- donazioni del richiedente di valore non superiore ad €. 10.000,00 avvenuti entro i 5 anni dalla richiesta.

MODALITA' DI CALCOLO DEL SUSSIDIO

Recupero in tutto o in parte, della retta sul reddito individuale dell'anziano ospite comprese le indennità percepite a qualunque titolo, salvaguardando comunque all'utente, il 25% del trattamento minimo INPS di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda il ricovero nei centri diurni la somma che viene lasciata all'ospite è pari al 100% del trattamento minimo vitale sopra detto.
L'usufrutto fruttifero viene quantificato ai fini del computo della integrazione retta.

ALTRE DISPOSIZIONI

- L'inserimento dell'anziano non autosufficiente in Strutture private non accreditate è da considerarsi provvisorio fino alla comunicazione del Servizio Anziani della disponibilità presso una delle Strutture Accreditate.
- In caso di rinuncia da parte dell'utente inserito in Strutture private non accreditate al trasferimento in Strutture Accreditate determina la decadenza immediata dalla concessione del contributo per l'integrazione retta ricovero.
- All'atto della presentazione della richiesta di inserimento in Struttura privata non accreditata è necessario che l'utente sottoscriva i seguenti documenti:
 a) La richiesta di ammissione nella graduatoria prevista per le Strutture Accreditate;
 b) L'informativa relativa alla decadenza immediata dalla concessione del contributo in caso di rinuncia al passaggio alla Struttura Accreditata disponibile.
- Per la persona ospite di Strutture Residenziali, Socio-assistenziali o Sanitarie può essere erogato eccezionalmente un contributo pari al 50% del Minimo Vitale solo esclusivamente in uno dei seguenti casi:
 a) sia necessario mantenere l'alloggio presso il quale l'utente viveva solo, per un periodo massimo di mesi 6;
 b) immobile con concordato di vendita;
 c) previsione di rientro al proprio domicilio su progetto dell'UVGT.
- L'erogazione materiale del contributo avviene mediante accredito diretto alla Struttura su delega di pagamento rilasciata all'Ente da parte dell'assistito.

ART. 3 PARTECIPAZIONE AL SOSTEGNO ECONOMICO DA PARTE DEI FAMILIARI

Sono tenuti alla compartecipazione ai benefici di cui all'articolo 1 e 2 i seguenti familiari e loro nuclei:

1) il coniuge;
2) i figli;
3) in loro mancanza i fratelli e/o sorelle, privi di patologie invalidanti certificate tali da impedire lo svolgimento di una attività lavorativa proficua, certificate da diagnosi funzionali dalla Commissione medica competente.

Per la verifica delle condizioni di reddito e di contribuzione dei familiari ci si riferisce alla tabella denominata "Concorso nella spesa di assistenza"; alla formazione del reddito contribuiscono tutti i redditi percepiti dai singoli nuclei ad eccezione dell'assegno di accompagno e di indennità analoghe considerati al netto delle ritenute fiscali e dell'eventuale affitto fino ad un massimo di € 650,00 mensili (in caso di proprietà dell'abitazione può essere detratto pari importo in presenza di mutuo fondiario sulla stessa).
Il concorso nella spesa di assistenza è pari ad 1/3 dell'eccedenza risultante dalla differenza tra l'ammontare dei redditi calcolati, come sopra, ed i limiti di reddito indicati nella tabella "Concorso nella Spesa di Assistenza".
Il reddito da considerare è quello riferito all'anno di presentazione della domanda di integrazione o comunque l'ultimo reddito accertabile.

Concorso nella Spesa di Assistenza		
N. componenti	**Criterio**	**Tetto reddito anno 2022**
1	2 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro	€ 12.572,00
2	3 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro	€ 18.858,00
3	4 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro – 10%	€ 22.629,00
4	5 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro – 10%	€ 28.287,00
5	6 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro – 10%	€ 33.944,00
6	7 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro – 10%	€ 39.602,00
7	8 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro – 10%	€ 45.259,00
8	9 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro – 10%	€ 50.916,00
9	10 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro – 10%	€ 56.574,00
10	11 min. inps arr.to per ecc.sso o dif.tto all'euro – 10%	€ 62.231,00

Limitatamente alla spesa per l'integrazione della retta in Struttura, possono essere esclusi dalla compartecipazione, i parenti che dimostrino il compromesso vincolo affettivo sulla base di circostanze obbiettive.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

La concessione di qualsiasi contributo/sussidio economico è richiesta dall'interessato o suo rappresentante nominato dal Tribunale competente, all'Assistente Sociale di riferimento, allegando i seguenti documenti:

- Mod. O BIS M dell'anno in corso, mod. CUD o 730/Unico dell'anno precedente, altri modelli similari per le pensioni statali o liquidate da altri Paesi stranieri;
- Contratto d'affitto e ricevute del pagamento del canone in corso o altro documento idoneo a dimostrare il rapporto in atto e l'ammontare delle spese sostenute;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del nucleo in cui vive l'assistito con relativa certificazione ISEE in corso di validità;
- Dichiarazioni fiscali dei familiari;
- Eventuali stati di disoccupazione per i familiari adulti.

ART. 5 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L'Assistente Sociale dopo un colloquio con l'utente predispone un progetto assistenziale d'intervento sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

- Situazione socio-economica del nucleo familiare;
- Condizioni psico-fisiche dell'anziano e delle sue necessità assistenziali;
- Spese mediche legate alla condizione di salute dell'anziano;
- Risorse relazionali dell'anziano, sia familiari, parentali che sociali.

L'Ufficio Amministrativo verifica la documentazione allegata, controlla la situazione economico-patrimoniale dell'utente e del nucleo dei familiari chiamati al concorso alla spesa di assistenza di

cui all'art. 3, incrociando i dati dichiarati con i database disponibili, garantisce la conformità della proposta dell'A.S. al dettaglio delle presenti linee guida e procede, ove previsto, ai conteggi per la definizione del contributo erogabile.

L'ammissione al beneficio è autorizzata dal Responsabile del Servizio, che può adottare deroghe in situazioni di specifica complessità ed urgenza, debitamente documentate.

ART. 6 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno il dovere di comunicare tempestivamente ai Servizi ogni variazione derivante dalla modifica della composizione famigliare e del mutamento delle condizioni di reddito.

ART. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all'accesso da parte dei Servizi Sociali alle informazioni relative alle condizioni economico-patrimoniali.

Il richiedente deve, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione del contributo o di rinnovi dello stesso, l'Amministrazione attiverà gli opportuni controlli per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese (con riferimento sia alle condizioni economiche sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo).

Prima della concessione di un eventuale rinnovo, le Assistenti Sociali devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. In ogni momento, le stesse possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne l'eventuale sospensione ovvero decadenza.